



Prot. n. 770

Oggetto: nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'ente

IL SINDACO

Richiamati:

- l'articolo 4, comma 1 lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001 numero 165 e smi;
- l'articolo 50, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei responsabili di uffici e servizi;
- l'articolo 97, comma 4 lettera d), del TUEL per il quale il Segretario comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco o dal Presidente della Provincia;
- lo Statuto ed il vigente regolamento comunale sul funzionamento degli uffici e dei servizi.

Considerato che l'articolo 1, comma 7 della legge 190/2012 così dispone:

“L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione.”;

Rilevato che il Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la circolare numero 1 del 25 gennaio 2013, ha precisato che:

- la funzione di responsabile della prevenzione della corruzione può ritenersi naturalmente integrativa della competenza generale del segretario che, secondo l'articolo 97 del TUEL, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
- la scelta dovrebbe ricadere su un dirigente che non sia stato destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna, non sia stato destinatario di provvedimenti disciplinari, abbia dato dimostrazione, nel tempo, di comportamento integerrimo;
- sussiste l'inopportunità di nominare coloro che si trovino in una situazione di potenziale conflitto di interessi, come chi opera in settori tradizionalmente esposti al rischio di corruzione;
- è sconsigliata, sia pure in linea di principio e compatibilmente con le dimensioni organizzative dell'ente, la nomina del responsabile dell'ufficio disciplinare, al fine di prevenire potenziali conflitti di ruolo;

Precisato inoltre che, con la deliberazione numero 15/2013, la CIVIT ha individuato il Sindaco quale organo di indirizzo politico amministrativo competente a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione, salvo che il singolo ente, nell'esercizio della propria autonomia normativa e organizzativa, riconosca ad altro organo tale competenza;

DECRETA

1. Di individuare il dott. Antonio Tommaselli, segretario comunale reggente dell'ente, quale “Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza” pro tempore del Comune di Mairano;
2. Di demandare a successivi provvedimenti le misure organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività, avuto riguardo alla natura di supplenza dell'incarico svolto;
3. Di comunicare copia del presente atto all'ANAC e al Prefetto – UTG di Brescia.

Mairano, lì 04.02.2019

Il Sindaco
(Paola Arini)